Siena, 06-11-2025

Oggetto: considerazioni sul supporto dell'esperto in sicurezza laser per un'attività di estetica

Si riportano di seguito alcune considerazioni sul tema in oggetto, condivise con il Gruppo di Lavoro Regionale Apparecchiature ad Uso Estetico.

Cordiali saluti

Il coordinatore del gruppo

dott. Andrea Bogi

Azienda USL Toscana sud est

DIPARTIMENTO PREVENZIONE
DIRETTORE Dr.Giorgio Briganti

Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est
Direttore
Dott.ssa Maria Cristina Aprea

Strade di Ruffolo,4
53100 Siena
tel. 0577 536752 fax 0577 536754
WEB:www.uslsudest.toscana.it/labsp

Laboratorio Agenti Fisici

dott. Andrea Bogi
tel. 0577 536069
fax 0577 536754
e-mail:
andrea.bogi@uslsudest.toscana.it

Struttura organizzativa Certificata ISO9001:2015

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26
53100 Siena
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109
58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Curtatone, 54
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE
Azienda USL Toscana Sud Est
via Calamandrei, 173
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.: 02236310518

WEB: www.uslsudest.toscana.it

PEC: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Oggetto: considerazioni sul supporto dell'esperto in sicurezza laser per un'attività di estetica

Il gruppo di lavoro regionale ha l'obiettivo di fornire assistenza ai servizi di vigilanza nell'attività di verifica delle apparecchiature utilizzate nei centri estetici. Tale verifica è effettuata in termini di caratteristiche del macchinario, corretto utilizzo ed idoneità dell'ambiente entro cui avviene la prestazione.

L'utilizzo di apparecchiature laser in classe 3B o 4 è previsto dalla STI 21b del DM 206/2015 per effettuare trattamenti di epilazione. Gli aspetti di sicurezza di tali apparecchiature sono descritti nella norma CEI EN 60825-1 la cui applicazione è resa obbligatoria dal richiamo esplicito presente sia dal D lgs 81/08 che nel DM 206/2015.

Secondo quanto definito dalla norma l'utilizzo delle apparecchiature laser comporta rischi rilevanti per il cliente, l'operatore e chiunque si trovi nelle vicinanze dell'apparecchio in funzione. Una prima quantificazione del livello di rischio è data dalla classe dell'apparecchio e dalla Distanza Nominale di Pericolo Oculare (DNPO). Tutti gli apparati laser devono essere classificati, con un livello che va dalla classe 1, innocua e senza obbligo di adozione di particolari misure di prevenzione, alla classe 4 che prevede una valutazione specifica dell'ambiente di utilizzo con obbligo di stesura di una procedura di sicurezza, formazione e addestramento degli operatori, utilizzo di DPI, ecc. Il secondo parametro, la DNPO, è necessaria per valutare i requisiti minimi dell'ambiente di utilizzo, che saranno maggiormente stringenti al crescere del suo valore. Si fa presente che la necessità di tali valutazioni è dichiarata nelle norme della serie 60825, richiamate dalla CEI EN 60825-1. Di conseguenza l'obbligo della loro attuazione scaturisce dalla mera presenza di un apparecchio laser in classe 3B o 4, a prescindere dalla tipologia di azienda. Nelle stesse norme si fa riferimento alla necessità, in questi casi, di avvalersi di un esperto in sicurezza laser.

Oltre alle suddette considerazioni, valide per tutti gli ambiti di applicazione dei laser, in ambito estetico vi sono delle restrizioni sui parametri di funzionamento dell'apparecchio che dovranno essere verificati al fine di rispondere a quanto richiesto dalla STI 21b del DM 206/2015.

Vista la complessità delle valutazioni richieste, il Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle Regioni e delle Province Autonome, ha fornito specifiche considerazioni nel documento contenente le Indicazioni Operative per l'applicazione del D. Lgs 81/08 – Radiazioni Ottiche Artificiali pubblicato nel 2022 (attualmente in fase di aggiornamento). Il D. Lgs 81/08 all'art. 181 comma 2 prescrive che per la valutazione dei rischi da agenti fisici il datore di lavoro deve avvalersi di "personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia". In accordo alla prassi, nelle suddette indicazioni tale personale qualificato è stato individuato nelle figure della sicurezza richiamate dalle norme tecniche nazionali ed internazionali: Addetto Sicurezza Laser (ora Esperto Sicurezza Laser di grado II in ambito sanitario, estetico e veterinario) e Tecnico Sicurezza Laser (ora Esperto Sicurezza Laser di grado II in ambito civile, industriale e di ricerca).

Le definizioni di Esperto Sicurezza Laser di grado II e di Esperto Sicurezza Laser di grado I sono state definite nella norma CEI 76-17: "Profili professionali per la sicurezza laser" pubblicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano alla fine del 2024.

Sia nelle indicazioni operative del Coordinamento che nella norma CEI si precisa che il ricorso a personale esperto non è legato alle dimensioni dell'azienda, ma alla presenza di un apparecchio laser che comporti un rischio rilevante. Oltretutto in un centro estetico il contenimento del rischio di esposizione dovuto ad un

apparecchio laser all'interno dell'ambiente dove viene utilizzato (la cosiddetta Zona Laser Controllata) garantisce la sicurezza sia di eventuale altro personale che dei clienti che potrebbero essere presenti all'esterno della cabina di trattamento.

Si ribadisce che trattandosi di norme tecniche e indicazioni operative, i documenti sopra citati non sono strettamente cogenti (tranne la norma CEI EN 60825-1), tuttavia rappresentano lo stato dell'arte per operare in sicurezza in presenza di un apparecchio laser, inoltre sono uno dei modi possibili per dimostrare di utilizzare dette attrezzature in conformità alla normativa vigente, come previsto dal D.Lgs 81/08.

A questo proposito si fa notare che anche i lavoratori autonomi rispondono a detti precetti sulle attrezzature di lavoro poiché, come previsto dall'articolo 21 co.1 lett a) del D.Lgs 81/08 questi devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III…

Il titolo III riguarda uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali. L'art. 70 comma 1 recita:

1) …le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

Per i sistemi laser questo significa avere un apparecchio conforme alla norma di prodotto CEI EN 60825-1 e, per quanto sopra specificato, valutare, oltre al macchinario, l'ambiente di utilizzo e le modalità di utilizzo in sicurezza.

Si fa presente che ad oggi la maggior parte dei sistemi laser censiti presso i centri estetici non sono risultati conformi alla CEI EN 60825-1, questo fatto oltre a comportare un potenziale incremento del rischio legato all'utilizzo dell'apparecchio, espone il lavoratore, autonomo o con dipendenti, ad una violazione di detti precetti. Come scritto anche nelle Indicazioni Operative il supporto di un esperto diverso dal produttore può indirizzare e determinare una corretta valutazione sulla conformità di apparecchio e documentazione annessa alla norma di prodotto. Inoltre la stessa figura potrebbe occuparsi anche di verificare la conformità alla STI 21b del DM 206/2015.

Ancora il comma 1 lett. b) dell'articolo 21 del D lgs 81/08 recita:

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

I dispositivi di protezione oculare per radiazioni ottiche appartengono alla categoria II, ed un corretto utilizzo dipenderà dal corretto trasferimento di informazioni verso l'utilizzatore, circa le caratteristiche dei DPI necessari affinché questi siano adeguati al rischio specifico. Anche questo aspetto è importante che venga curato da personale esperto.

Quindi nel caso dei centri estetici, viste le possibili piccole dimensioni delle aziende, i compiti e le responsabilità potrebbero essere ripartite fra il personale competente esperto di laser e l'operatore estetico che lo utilizza. Il primo, che potrebbe essere personale esterno e potrebbe corrispondere con chi supporta il centro per altri aspetti di gestione o che valuta gli altri rischi presenti, avrà i compiti di verificare apparecchio, DPI ed ambiente per un uso in sicurezza, redigere la documentazione necessaria e trasferire le informazioni e se del caso effettuare la formazione; mentre l'operatore estetico, oltre ad essere correttamente formato come

operatore laser sui rischi specifici, sull'utilizzo corretto del laser e dei DPI per se e per il cliente, dovrebbe avere una ulteriore formazione che gli permetta verificare giornalmente il permanere delle condizioni di corretto utilizzo.

Come riportato anche nelle Indicazioni Operative, l'esperto dovrebbe rimanere a disposizione per qualsiasi dubbio relativo alla sicurezza dell'apparecchio ed intervenire quando ritenuto opportuno, periodicamente per verificare l'uso corretto o in caso ad esempio di cambiamenti nell'ambiente di utilizzo o nell'apparecchio.

Sia le Indicazioni Operative che la norma CEI indicano un percorso formativo per il personale esperto; sono già attivi sul territorio nazionale corsi rispondenti a questi requisiti offerti da diversi soggetti formativi.

Resta inteso che le esigenze formative del personale coinvolto nella gestione degli apparecchi laser sono commisurate alle competenze ed alle conoscenze necessarie a svolgere in modo efficace il proprio compito. Di conseguenza come indicato nei documenti sopra citati si dovrà distinguere fra chi deve utilizzare il laser in sicurezza seguendo le procedure stabilite e chi deve occuparsi di valutare macchinario, DPI, ambiente di utilizzo e stabilire quelle procedure, tale differenza dovrà tradursi anche in un differente carico formativo. A questo proposito si fa presente che nella stessa norma CEI una delle responsabilità dell'ESL I consiste nel supportare l'utilizzatore nell'uso quotidiano, da ciò si deduce che tale figura non coincide con l'utilizzatore.

Siena, 06/11/2025

Il Gruppo di Lavoro Regionale Apparecchiature ad Uso Estetico